

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che fissa le restituzioni applicabili per il mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(5)</sup>, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(6)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(9)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	103,00
1001 90 99 000	38,50
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	45,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	45,00
1006 20 92 000	153,16
1006 20 94 000	153,16
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	191,45
1006 30 94 100	191,45
1006 30 94 900	191,45
1006 30 96 100	191,45
1006 30 96 900	191,45
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	45,00
1101 00 00 110	48,00
1101 00 00 120	48,00
1101 00 00 130	48,00
1102 20 10 100	100,74
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	86,30
1103 11 10 500	135,00
1103 11 90 100	54,00
1103 13 19 100	129,53
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	101,88
1104 21 50 100	115,06

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.